



1/2
N. 104770 SENT.
N. 1 R.G.C.
N. 2 CRON.
N. / REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace di Monopoli, avv. Francesca Verola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero : Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2019
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Monopoli

T R A

nato a : , elettivamente domiciliato in Bari al Corso Alcide De
Gasperi n.312/V presso lo studio dell'avv. Alessandro Zupa (C.F.:
ZPULSN85M20C975W), che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine del
ricorso; -opponente-

E

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BARI

in persona del Prefetto *pro tempore*; -opposta-

OGGETTO: OPPOSIZIONE D.LGS.VO 1.9.2011 N.150.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del giorno 8.7.2020.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 24.5.2019, proponeva
opposizione avverso l'ordinanza del Prefetto della Provincia di Bari – Prot.:

, emessa in data : e notificata il successivo 2.5.2019, con il

quale, ai sensi degli artt. 128,186,218,220 e 223 del C.d.S., veniva disposta la sospensione della sua patente di guida -r - rilasciata il (- per mesi ventiquattro a decorrere dalla data di effettivo ritiro del documento da parte degli agenti accertatori (30.3.2019) in seguito al rapporto n.190004711.220.15 PNL583340 del 31.3.2019 redatto dal Comando Polizia Stradale di Bari, poiché è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze alcoliche (loc.: i -), incorrendo nel reato di cui all'art.186 comma 2 lett. C del D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (entità del tasso alcolemico riscontrato... prima prova 2,16 grammi per litro, seconda prova 2,13 grammi per litro).

Con decreto del giorno 29.5.2019, depositato in Cancelleria in pari data, veniva fissato al giorno 17.7.2019 l'udienza di comparizione delle parti ed ordinato alla Prefettura di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza, copia della documentazione relativa all'accertamento, contestazione e notificazione della violazione.

La Prefettura si costituiva in Cancelleria in data 11.6.2019 depositando la documentazione, e concludeva per il rigetto dell'opposizione; in subordine, in caso di accoglimento per la compensazione delle spese.

Nel corso del giudizio, acquisita l'attestazione di idoneità della Commissione Medica locale ASL BA ex art. 119 co. 4 del C.d.S. del 4.2.2020, veniva accolta la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e, all'udienza del giorno 8.7.2020, l'opposizione veniva decisa con lettura del dispositivo.

^^^^^^

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, alla condotta contemplata dall'art.186 e 187 del codice della strada, che costituisce fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del



reato, e la stessa sospensione della patente ai sensi, però, dell'art. 223 di detto codice, come nel caso *de quo*.

In tale circostanza la misura sanzionatoria, di carattere preventivo ed irrogabile dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.

Da quanto esposto risulta di tutta evidenza diversa la natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso, così come differente si prospetta la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di una sanzione adottata dal Prefetto in via cautelare. In detto atto, peraltro, è contenuto l'ordine alla visita medica di idoneità, che ha chiari ed evidenti finalità cautelari. Ed infatti solo l'ordinanza prefettizia è impugnabile autonomamente dinanzi al Giudice di Pace ex art. 223, comma 5, ultimo periodo.

Al riguardo non rimane a questo giudice che evidenziare che nelle more del giudizio la visita medica presso la Commissione Medico Legale di Bari del 4.2.2020 ex art. 119 co. 4 del C.d.S. si è conclusa con la dichiarazione di idoneità alla guida del ricorrente (*v.di attestazione del 4.2.2020 - n.3258/2019*).

Il ricorrente ha adempiuto con esito positivo all'ordine di sottoporsi alla visita medica, come si evince dall'attestato rilasciato dal Presidente della CML del 4.2.2020, che riconosce il ricorrente "*Idoneo per la patente di guida normale di categoria B con validità sei mesi*".

Pertanto, tenuto conto di tanto, nonché della legittimità degli atti compiuti dalla Prefettura, può e deve accogliersi l'opposizione parzialmente, rideterminandosi il periodo di sospensione provvisoria della patente di guida del ricorrente in mesi dodici a decorrere dal 30.3.2019 (data del ritiro).



^^^^^^

In ordine alle spese del giudizio.

Sussistono giusti motivi, in considerazione dell'esito, della particolarità della materia e delle questioni trattate per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da ! con ricorso depositato in Cancelleria il 24.5.2019, così decide:

- accoglie parzialmente l'opposizione e ridetermina il periodo di sospensione provvisoria della patente di guida del ricorrente -n. I rilasciata il - in mesi dodici a decorrere dal 30.3.2019, data del ritiro;
- compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Monopoli in data 8 luglio 2020.

Il Giudice Onorario di Pace

Avv. Francesca Verola

PROV. 2 - 1/2 - 2/2

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE MONOPOLI Depositato in Cancelleria
16 LUG 2020
Il Cancelliere Sig. Giacomo CARONE